

Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa e Modica

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa e Modica

VISTA la legge 24 febbraio 2005 n. 34,

VISTO il Decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139

VISTA la circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la quale sono diramate le linee guida in ordine allo svolgimento delle prossime procedure elettorali

EMANA

IL REGOLAMENTO ELETTORALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

1. Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo per l'elezione del Collegio dei Revisori con le modalità di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 del D. lgs. N. 139/2005 e quelle di cui al presente regolamento.
2. L'Assemblea, avente ad oggetto l'elezione del collegio dei revisori è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dello scopo dell'adunanza.
3. L'avviso, almeno venti giorni prima, deve essere spedito secondo le modalità indicate all'art. 18 commi 2 e 3 del D.Lgs. 139/05
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'invito a presentare le liste contenenti le candidature almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.
5. Il seggio elettorale è aperto dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Concluse le operazioni di voto si inizia con immediatezza e contemporaneità le operazioni di scrutinio.

2. Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola liste e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti.

3. Composizione Collegio

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel Registro dei Revisori Contabili, dura in carica quattro anni e può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
2. Possono essere eletti alla carica di Revisore dei conti gli iscritti all'albo ed al registro dei revisori contabili, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 139/05.

4. Presentazione delle liste

1. Gli iscritti all'Albo, in possesso dei requisiti di cui al co.2 dell'art. 3 del presente regolamento possono candidarsi alla carica di Revisore depositando, presso la segreteria dell'Ordine, liste contenenti un numero di candidati non superiore ai revisori da eleggere, compresi i supplenti entro le ore 18.00 del quinto giorno antecedente alla data fissata per l'assemblea elettorale.
2. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve, contestualmente, dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista il numero identificativo, il contrassegno e/o motto, il nominativo di tutti i candidati, seguendo l'ordine di lista.

5. Schede per l'elezione dei Revisori

1. Le schede per l'elezione dei Revisori, stampate a cura dell'Ordine, devono contenere le liste presentate.

6. Espressione del voto

1. Ciascun elettore potrà esprimere tre preferenze per i candidati presentati nella varie liste, anche se appartenenti a liste diverse.
2. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

7. Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti.

1. Il Presidente del seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti, con l'assistenza di due scrutatori scelti dal Presidente tra gli elettori presenti nel seggio elettorale al momento della conclusione delle operazioni di voto.

2. Sono eletti i tre candidati più votati – a prescindere dalla lista in cui sono candidati – come membri effettivi, ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.